



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-000352 del 20/09/2016

OGGETTO

Regolamento per il riconoscimento di benemerenze provinciali. Approvazione

SEGRETARIO GENERALE

Estensore: Dott. PAPA PASQUALE

Dirigente

Dott. PAPA PASQUALE

Data _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguitibile	Si
Ratifica Consiglio	No

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;

VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia in data 13.10.2014 a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;

VISTO l’atto di proclamazione alla carica di Consiglieri della Provincia di Teramo in data 14/10/2014 a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, interprete dei desideri e dei sentimenti dei cittadini del territorio provinciale, ritiene che sia tra i suoi doveri anche il compito di segnalare alla pubblica stima e riconoscenza l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato alla provincia intera, come territorio e comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, attraverso:

- opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dello spettacolo, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della ricerca, della solidarietà;
- iniziative di carattere sociale, culturale, filantropico, educativo, artistico-culturale, assistenziale e di solidarietà, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione;
- atti originali di imprenditorialità privata, cooperativa e consortile;
- gesti di lealtà istituzionale, o con azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità;

RITENUTO, pertanto di approvare l’allegato “Regolamento per il riconoscimento di Benemerenze provinciali”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la L. 56/2014 e succ. mod. ed int.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto compatibile;

VISTO lo Statuto della Provincia di Teramo per quanto applicabile;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- Di approvare l’allegato “Regolamento per il riconoscimento di Benemerenze provinciali”, composto da n. 7 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI BENEMERENZE PROVINCIALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Descrizione

Art. 3 – Proposizione

Art. 4 – Approvazione e Conferimento

Art. 5 – Benemerienze eccezionali e alla memoria

Art. 6 – Revoca della benemerienza

Art. 7 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto

La Provincia di Teramo, interprete dei desideri e dei sentimenti dei cittadini del territorio provinciale, ritiene che sia tra i suoi doveri anche il compito di segnalare alla pubblica stima e riconoscenza l'attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato alla provincia intera, come territorio e comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, attraverso:

- opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dello spettacolo, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della ricerca, della solidarietà;
- iniziative di carattere sociale, culturale, filantropico, educativo, artistico-culturale, assistenziale e di solidarietà, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione;
- atti originali di imprenditorialità privata, cooperativa e consortile;
- gesti di lealtà istituzionale, o con azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità.

ART. 2

Descrizione

1. Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerienza destinati a premiare persone, enti, soggetti pubblici e privati che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

2. La benemerienza provinciale assume la forma di Attestato di Benemerienza.

ART. 3

Proposizione

1. La proposta per il conferimento di benemerienze è promossa dal Presidente della Provincia, dai Consiglieri provinciali, da enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nella provincia.

2. Le proposte di concessione delle benemerienze, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, devono essere formulate per iscritto, precisando le attività o le azioni e gli altri elementi relativi alla persona segnalata e che si ritengono meritevoli del riconoscimento.

ART.4

Approvazione e Conferimento

1. Il conferimento di benemerienze avviene con deliberazione del Consiglio provinciale approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto.

2. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni e delle motivazioni per cui viene conferito l'istituto: la deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

3. Le benemerienze provinciali sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'apposito Registro delle Benemerienze, conservato a cura della Segreteria Generale.

ART.5

Benemerienze eccezionali e alla memoria

1. Il Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo consiliari, può proporre, in via eccezionale, ad alte personalità in visita alla nostra Provincia, le benemerienze previste dal presente Regolamento.

2. Al tempo stesso il Presidente della Provincia, sentiti i capigruppo consiliari, può proporre benemerienze (fino ad un massimo di due per ciascun anno solare) con la motivazione "alla memoria", per ricordare personalità del territorio provinciale che si sono particolarmente distinte nei rispettivi campi di attività.

ART.6

Revoca della Benemerienza

1. La concessione della Benemerienza può essere revocata dal Consiglio Provinciale, con lo stesso "quorum" previsto per la concessione, qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

ART. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato.

PROPOSTA

Oggetto: Regolamento per il riconoscimento di benemerenze provinciali. Approvazione

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 20/09/2016

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolarità contabile:

Teramo, li _____

Il Responsabile
